



## COMUNE DI BRINDISI

### VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 143

**OGGETTO: Revisione pianta organica delle farmacie biennio 2017/2018. Rettifica deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ROSSI Riccardo	SINDACO	Presente
Pinto Oreste	Assessore	Presente
D'Errico Cristiano	Assessore	Presente
Masiello Mauro	Assessore	Presente
Borri Dino	Assessore	Assente
Covolo Roberto	Assessore	Assente
Brigante Elena Tiziana	Vice Sindaco	Assente
Lopalco Roberta	Assessore	Presente
Lettori Isabella	Assessore	Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Pasquale GRECO

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita la giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto presentato dal competente Ufficio su proposta dell'Assessore al ramo.

## RELAZIONE

Con deliberazione G.C. n. 60 del 22 febbraio u.s. la Giunta Comunale ha sottoposto a riesame la precedente deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018, concernente la proposta di rivisitazione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Brindisi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 2/4/1968 n. 475 e s.m.i.

In particolare, la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:

- a) approvare, per le motivazioni contenute nella medesima delibera n. 60 del 22 febbraio u.s., la riapertura dell'istruttoria connessa al procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale, assegnandola al Settore Servizi Generali;
- b) sospendere l'efficacia della deliberazione n. 184 del 28 dicembre 2018, nelle more dell'espletamento della suddetta istruttoria suppletiva, all'esito della quale la Giunta Comunale potrà nuovamente deliberare in merito al fine di completare definitivamente il procedimento di che trattasi.

Il Settore Servizi Generali, per poter espletare l'istruttoria di cui al precedente punto a), ha fatto ricorso all'unità di progetto costituita con deliberazione G.C. n. 123 del 15 novembre 2018 che aveva eseguito la precedente istruttoria.

In merito all'attività istruttoria di che trattasi si è tenuto conto degli indirizzi espressi nella suddetta deliberazione G.C. n. 60 del 22 febbraio u.s. e, nello specifico, di quanto segue:

1. nella deliberazione n. 184 del 28 dicembre 2018 è stata attribuita alla sede farmaceutica n. 9 un'area di competenza della sede farmaceutica n. 25 (Quartiere Paradiso);
2. nella deliberazione n. 184 del 28 dicembre 2018 è riportato erroneamente la sede 27 Casale – Litorale anziché la sede 26;
3. vi è necessità di un ulteriore approfondimento per la eventuale soppressione della sede farmaceutica soprannumeraria n. 26 Casale – Litorale, ritenuta giuridicamente intangibile prima facie;
4. si rileva l'opportunità di integrare la delimitazione delle sedi farmaceutiche con una descrizione delle vie perimetrali delimitanti le singole zone;
5. si rileva l'opportunità di valutare l'istituzione di sedi di decentramento in zone caratterizzate da un cospicuo incremento demografico.

L'attività istruttoria è stata particolarmente complessa in quanto è stato verificato nel sistema informatico un disallineamento della associazione tra sezioni di censimento e singoli cittadini. L'unità di progetto, specie per la parte statistica, ha quindi provveduto a verificare, per singolo cittadino, l'allineamento tra la popolazione e sezioni di censimento di appartenenza.

La metodologia di delimitare i confini delle sedi farmaceutiche utilizzando le sezioni di censimento è stata confermata in quanto omologa la procedura di che trattasi all'implementazione delle basi territoriali Istat che sono ufficialmente utilizzate per altri strumenti programmati dell'Ente.

All'esito di tale verifica si è proceduto ad elaborare le mappe partendo dalla situazione rinveniente con l'ultima revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie comunali che, si rammenta, aveva utilizzato la metodologia della sola elencazione delle vie perimetrali per la definizione delle varie sedi farmaceutiche.

L'utilizzo delle sezioni di censimento ha consentito di associare univocamente tutto il territorio così suddiviso alle sedi farmaceutiche, sia nella zona urbanizzata sia nella zona extra urbana.

L'unità di progetto ha, pertanto, trasfuso le informazioni rinvenienti dalle mappe riferite alla precedente revisione straordinaria del 2012, applicando la nuova metodologia di suddivisione per sezioni di censimento ottenendo gli elaborati 1 e 2, allegati al presente atto.

I suddetti elaborati 1 e 2 hanno tenuto conto dei refusi indicati nei precedenti punti 1. e 2., così come espresso dalla suddetta deliberazione G.C. n. 60 del 22 febbraio u.s.

Da tale ripartizione è emerso il dettaglio (Allegato A) della popolazione associata ad ogni singola sede farmaceutica in base alla delimitazione di cui agli elaborati 1 e 2.

Per quanto riguarda il precedente punto 3., si evidenzia, in prima battuta che il Consiglio di Stato con sentenza n. 7033 del 13.12.2018 afferma che il Comune, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche in base al criterio demografico, non può sopprimere l'eventuale sede farmaceutica soprannumeraria in presenza di una procedura concorsuale per la sua assegnazione.

Occorre, in seconda analisi, tenere conto della specificità del bando di concorso straordinario bandito dalla Regione Puglia il 7 febbraio 2013 e tutt'ora in corso di espletamento: infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 652/2017, proprio in merito allo specifico caso del concorso straordinario della Regione Puglia bandito il 07.02.2013 (e tuttora in corso) ha statuito : “una volta venuto meno il parametro demografico, l'indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituivano ostacolo alla revisione della pianta organica (cfr. ord. della Sezione n. 600/16 e 601/16 del 25 febbraio 2016), in presenza di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all'esito dei giudizi pendenti. Tale formale avvertimento, infatti, è tale da non consentire la formazione di alcuno specifico affidamento in capo ai concorrenti e meno che mai il consolidamento delle loro posizioni”.

Nel caso specifico del Comune di Brindisi, la sede farmaceutica n. 26 (Casale - Litorale) non risulta essere stata assegnata per mancanza di candidature, nonostante si sia giunti, all'attualità, al quarto interpello da parte della Regione Puglia

E' plausibile ritenere che, alla luce di quanto sopra illustrato, la sede farmaceutica n. 26 Casale – Litorale possa essere soppressa in quanto soprannumeraria rispetto al parametro di cui all'art. 11 comma 1 del

D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012, così come già evidenziato con deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018.

Inoltre, occorre rilevare che, come si può evincere dall'allegato sub A al presente atto, la corretta attribuzione alla sede farmaceutica n. 25 della zona attribuita erroneamente alla sede farmaceutica n. 9 con la deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018, evidenzia l'ulteriore criticità che la medesima sede farmaceutica n. 9 avrebbe un parametro inferiore a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012, non compensabile con l'attribuzione di altre porzioni di territorio rinvenienti dalla zona urbanizzata del quartiere Casale. Ciò pone, oltre alle già richiamate motivazioni giuridiche, una ulteriore motivazione di merito per propendere per la soppressione della sede soprannumeraria n. 26 Casale – Litorale.

Si rammenta che la suddetta sede n. 26 Casale – Litorale era stata ritenuta giuridicamente intangibile in sede di stesura della revisione adottata con deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018.

Tale non conforme valutazione, unitamente alla summenzionata erronea attribuzione alla sede n. 9, ha inciso sulla esegesi complessiva della deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018.

Nell'ambito del procedimento si è tenuto in considerazione l'interesse pubblico di una migliore distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale, prevendendo anche il decentramento delle sedi farmaceutiche situate nel centro cittadino, insediate in numero sovrabbondante rispetto al parametro di legge. La deliberazione G.C. n. 60 del 22 febbraio u.s. rileva anche la necessità di valutare l'istituzione di sedi di decentramento in zone caratterizzate da un cospicuo incremento demografico, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i.

Come si può evincere dall'elaborato di cui all'allegato sub C, il Comune di Brindisi è caratterizzato da un notevole decremento demografico e, nell'ambito dei quartieri cittadini, non vi sono zone caratterizzate da cospicui incrementi demografici.

Ciò posto, rimane da applicare il solo principio della equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale. In tal senso, lo strumento più idoneo a verificare l'equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico appare essere il rapporto fra la popolazione dei singoli quartieri cittadini e le sedi farmaceutiche esistenti nell'ambito del territorio di quartiere, già preso in considerazione con delibera G.C. n. 184/2018 ma non puntualmente applicato per l'individuazione di una nuova sede di decentramento nel quartiere S. Chiara che non risulta essere sottorappresentato.

Nell'allegato sub D si evince che, tenendo conto della soppressione della sede farmaceutica n. 26 Casale – Litorale, gli unici quartieri che risultano essere sottorappresentati in termini di sedi farmaceutiche sono i quartieri Paradiso e Sant'Elia.

Come già ricordato, con la deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018 fu individuata quale sede di decentramento una zona ricadente nel quartiere S. Chiara, a cui fu attribuita un'area di competenza facente capo al quartiere Cappuccini per poter traghettare un bacino di utenza bastevole.

Un ulteriore elemento di valutazione emerso riguarda la popolazione attribuita al quartiere Cappuccini ma insistente in zona di campagna. Questa parte di popolazione, benché anagraficamente residente nel quartiere Cappuccini, è stata considerata di competenza di altra sede farmaceutica (n. 25 - Minnuta), in quanto più coerente in termini di fruizione del servizio, tenuto conto anche della viabilità esistente. Le sedi farmaceutiche del quartiere Cappuccini appaiono, pertanto, prettamente a servizio della "zona urbanizzata", cui il precedente deliberato ha sottratto una porzione consistente al fine di traghettare l'interesse pubblico del decentramento di una sede farmaceutica dal quartiere Centro.

Volendo ricondurre la valutazione in termini di distribuzione delle sedi farmaceutiche rispetto all'estensione dei quartieri cittadini, si può concludere che la suddetta sede di decentramento nel quartiere S. Chiara possa essere rivalutata.

All'esito dell'istruttoria svolta, si è propone l'adozione di un provvedimento che rettifichi la deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018, prevedendo le seguenti statuzioni:

- A. Sopprimere la sede farmaceutica n. 26 Casale - Litorale in quanto soprannumeraria ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge 2/4/1968 n. 475 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012, tenuto conto che la popolazione residente nel Comune di Brindisi al 31.12.2017 secondo il dato ufficiale pubblicato da Istat è pari a 87.141 abitanti e che il coefficiente rinveniente dall'applicazione dell'art. 11 comma 1 del predetto D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 è pari a 26,4 sedi farmaceutiche assegnate al Comune di Brindisi;
- B. Approvare la delimitazione planimetrica e numerica delle sedi farmaceutiche (elaborazione sub 1 e allegato sub 2), successiva alla revisione straordinaria del 2012, tenendo conto del già operato decentramento dal quartiere Centro delle sedi n. 5 e 6 e di una più coerente definizione rispetto ai bacini di utenza interessati;
- C. Formulare proposta di nuova delimitazione planimetrica e numerica delle sedi farmaceutiche (elaborazione sub 3 e allegato sub 4), in base alle risultanze dell'andamento demografico di cui all'allegato sub D, prevedendo l'ipotesi di ulteriore decentramento dal quartiere Centro, mediante due nuove sedi nella zona Paradiso-Litoranea e nel quartiere Sant'Elia, lasciando indenne il parametro di 3.300 abitanti delle sedi farmaceutiche viciniori;
- D. Approvare la delimitazione per vie perimetrali delle sedi farmaceutiche di cui al precedente punto C., come indicato nell'allegato sub E;
- E. Approvare l'attribuzione delle porzioni di territorio suddivise in sezioni di Censimento Istat alle singole sedi farmaceutiche, come indicato nell'allegato sub F.

Tanto si sottopone per le valutazioni e per l'eventuale approvazione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Angelo ROMA

IL SINDACO  
Ing. Riccardo ROSSI

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la relazione del Settore Servizi Generali;

VISTO il D.lgvo n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espressa dal Dirigente il Settore Servizi Generali per gli effetti dell'art. 49 del suddetto D.lgvo;

DATO ATTO che il suddetto parere firmato digitalmente fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale

A votazione unanime espressa nei modi e forme di legge anche per quanto attiene l'immediata esecuzione;

## **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE** la relazione in narrativa e gli inerenti allegati pure ivi indicati;
- 2. DI MODIFICARE** la deliberazione G.C. n. 184 del 28 dicembre 2018, approvando quanto segue:
  - A. Sopprimere** la sede farmaceutica n. 26 Casale - Litorale in quanto soprannumeraria ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge 2/4/1968 n. 475 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012, tenuto conto che la popolazione residente nel Comune di Brindisi al 31.12.2017 secondo il dato ufficiale pubblicato da Istat è pari a 87.141 abitanti e che il coefficiente rinveniente dall'applicazione dell'art. 11 comma 1 del predetto D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 è pari a 26,4 sedi farmaceutiche assegnate al Comune di Brindisi;
  - B. Approvare** la delimitazione planimetrica e numerica delle sedi farmaceutiche (elaborazione sub 1 e allegato sub 2 ), successiva alla revisione straordinaria del 2012, tenendo conto del già operato decentramento dal quartiere Centro delle sedi n. 5 e 6 e di una più coerente definizione rispetto ai bacini di utenza interessati;
  - C. Formulare** proposta di nuova delimitazione planimetrica e numerica delle sedi farmaceutiche (elaborazione sub 3 e allegato sub 4), in base alle risultanze dell'andamento demografico di cui all'allegato sub D, prevedendo l'ipotesi di ulteriore decentramento dal quartiere Centro, mediante due nuove sedi nella zona Paradiso-Litoranea e nel quartiere Sant'Elia, lasciando indenne il parametro di 3.300 abitanti delle sedi farmaceutiche viciniori;
  - D. Approvare** la delimitazione per vie perimetrali delle sedi farmaceutiche di cui al precedente punto C., come indicato nell'allegato sub E;

- E. Approvare** l'attribuzione delle porzioni di territorio suddivise in sezioni di Censimento Istat alle singole sedi farmaceutiche, come indicato nell'allegato sub F.
- 3. TRASMETTERE** la presente deliberazione, come corredata, alla Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Area Gestione Servizio Farmaceutico e all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi, al fine di acquisirne il parere;
- 4. DI DARE ATTO** che la Giunta Comunale, all'esito dell'espressione dei pareri di cui al precedente punto 3., si riserva la facoltà di determinare nuovamente in merito al fine di completare definitivamente il procedimento di che trattasi;
- 5. DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

**SINDACO**

*Ing. Riccardo ROSSI*

**Segretario Generale**

*Dott. Pasquale GRECO*